

Prot.: 93445/RU

Roma, 29 marzo 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che al comma 1124 dell'art. 1, ha modificato l'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 il quale, così come modificato, stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo;

VISTO l'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 il quale dispone che la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è assoggettata alla disciplina prevista per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 il quale stabilisce che la circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana a decorrere dal 1° aprile 2021;

VISTO altresì l'articolo 62-quater, comma 3-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede che “*Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative*”;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO, l'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede i requisiti delle carte valori, dispone che: *“a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”*;

VISTO l'articolo 21, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 6 del 2016 che dispone che le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica recano la seguente avvertenza relativa alla salute *“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”*;

VISTA la determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati;

VISTA la determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, concernente le disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina;

VISTA la nota prot. n. 0005894-P del 16 febbraio 2021 con la quale il Ministero della Salute ha predisposto il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina ed ha richiesto di integrare l'attuale avvertenza per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;

VISTA la nota prot. n. 0007189 del 23 febbraio 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità con la quale ha predisposto il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;

VISTA la relazione tecnica dell'Istituto Poligrafico dello Stato, prot. n. 0019936 del 17 marzo 2021, nella quale è stato, tra l'altro, precisato che *“il supporto carta-colla è il materiale che più si adatta efficacemente ai materiali con eterogenee caratteristiche e alle superfici dei dispositivi cui sono destinati”*;

VISTA la nota, prot. n. 0019940 del 17 marzo 2021, dell'Istituto Poligrafico dello Stato relativa alle specifiche caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione ed ai relativi costi di fornitura;

RITENUTA, ai fini dell'attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, la necessità di determinare le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura;

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO altresì, ai fini dell'attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, che occorre disciplinare le tipologie di avvertenza in lingua italiana come da testo stabilito dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATI gli esiti della consultazione dei principali depositari e produttori in merito ad alcune caratteristiche tecniche dei contrassegni, nonché i termini di decorrenza dell'obbligo di apposizione dei contrassegni stessi fissati dalla normativa al 1° aprile 2021;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di appositi contrassegni. I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, e hanno le seguenti caratteristiche:
 - stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
 - filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
 - formato dei contrassegni: mm 20x44, mm 16x32, mm 12x32;
 - colori stampa:
 - o versione azzurro a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
 - o versione verde a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;
 - codice di identificazione;
 - codice bidimensionali 2d.
2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a guilloché centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore azzurro scuro e verde scuro, le legende "MONOPOLIO FISCALE", sui contrassegni di colore azzurro la legenda "NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE", sui contrassegni di colore verde la legenda "SENZA NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE".

ARTICOLO 2

1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione i soggetti autorizzati di cui all'articolo 62-
quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché i rappresentanti fiscali
nominati da soggetti che fabbricano o detengono i prodotti liquidi da inalazione in uno dei
Paesi membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo che fornisce i prodotti stessi
destinati alla vendita al pubblico nel territorio dello Stato, inoltrano apposita richiesta
all'Agenzia.
2. La richiesta dei contrassegni di legittimazione deve essere effettuata nei termini e con le
modalità impartite dall'Agenzia.
La richiesta, debitamente firmata e corredata dell'attestazione di versamento, deve essere
redatta su carta intestata della società, e fornire almeno le informazioni che seguono:
 - numero di scatole per ciascuna tipologia di contrassegno richiesto;
 - luogo di destinazione dei contrassegni;
 - vettore incaricato del ritiro;
 - modalità di trasporto utilizzata.
3. Il versamento per le somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può
essere effettuato sia tramite il modello "F24 Accise" con l'utilizzo del codice tributo "5479",
istituito dall'Agenzia delle entrate con risoluzione del 17 febbraio 2021, n. 11/E, sia, per i
soggetti operanti all'estero, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
IT71I0100003245348005253302 – BIC BITAITRRENT, indicando nella causale "Fornitura
contrassegni di legittimazione per i PLP".
4. La richiesta deve essere autorizzata dal competente Ufficio dell'Agenzia; il ritiro dei
contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente
concordato con il deposito di Benevento, comunicando gli estremi del conducente e del
mezzo di trasporto utilizzato.
5. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di
legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità
per l'avaria e perdita degli stessi.
6. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo
gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
7. I contrassegni di legittimazione sono soggetti a rigorosa rendicontazione con cadenza
mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento; l'Agenzia potrà effettuare
ispezioni e controlli.
8. Con provvedimento dell'Agenzia, può essere disposto l'utilizzo di procedure informatizzate
da parte dei soggetti autorizzati e dei rappresentanti fiscali per le attività di cui ai commi
precedenti.

ARTICOLO 3

1. I contrassegni di legittimazione di cui all'articolo 1 sono applicati sui singoli
condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello
Stato.

IL DIRETTORE GENERALE

2. I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla parte superiore della confezione, e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l'apertura dell'imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.

ARTICOLO 4

1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l'unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni sono così stabiliti:
 - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
 - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
 - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
 - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
 - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
 - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
3. Il prezzo dei contrassegni di cui al precedente comma deve essere maggiorato dell'importo dell'IVA, ove previsto dalla normativa vigente.
4. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 2, sono stabilite in relazione all'andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.

ARTICOLO 5

La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, non contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti, di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: "Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità".

ARTICOLO 6

L'attuale avvertenza prescritta dall'art. 21, comma 9, lett. c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, deve essere integrata aggiungendo il seguente periodo "Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità".

ARTICOLO 7

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
2. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina non conformi alle disposizioni, di cui all'articolo 62-quater, comma 3-bis, del



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, fabbricati ovvero ordinati ai sensi del successivo comma 4 in data anteriore al 1° aprile 2021, possono essere immessi in consumo entro e non oltre il 31 agosto 2021.

3. I prodotti di cui al comma 2 possono essere venduti al consumatore finale entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
4. Per i prodotti di cui al comma 2, i soggetti di cui all'art. 62-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono tenuti a comunicare alla Direzione Tabacchi e all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente le rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dal registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, e gli ordinativi di fornitura aventi data certa anteriore al 1° aprile 2021, risultanti da idonea corrispondenza commerciale e documentazione contabile. I medesimi soggetti, all'atto dell'estrazione dal deposito, devono integrare i documenti di accompagnamento della merce, rispettivamente, con il numero di lotto e la data di produzione, riportati nel medesimo registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, ovvero con i riferimenti alla documentazione commerciale e contabile relativi all'ordine, ivi inclusi il numero di lotto e la data dell'ordine medesimo.
5. Le rimanenze di prodotto finito giacenti alle indicate scadenze, del 31 agosto 2021 e del 31 dicembre 2021, devono essere distrutte se non conformi a quanto disposto dall'Agenzia.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna